

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI PREINGRESSO, PROLUNGAMENTO, SORVEGLIANZA SCUOLABUS, PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, 1 FEBBRAIO 2022-30 GIUGNO 2024.

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i servizi scolastici educativi di preingresso, prolungamento orario e assistenza scuolabus assicurati nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nei plessi scolastici di Camposanto, Concordia sulla Secchia e San Prospero.

COMUNE DI CAMPOSANTO

Servizi di preingresso e assistenza sullo scuolabus

1. scuola d’infanzia statale “Martini
2. scuola primaria “Giannone”

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Servizi di preingresso, prolungamento orario e assistenza sullo scuolabus

1. scuola d’infanzia statale “Girasole”, via Martiri della Libertà n.150/1, Fossa
2. scuola d’infanzia paritaria “E. Muratori”, via Carducci, 14, capoluogo
3. scuola primaria “R. Gasparini”, via del Volontariato 3, capoluogo

COMUNE DI SAN PROSPERO

Servizi di preingresso e prolungamento orario

1. scuola d’infanzia statale “Il Girotondo”, via Pace 29/A
2. scuola primaria, via San Geminiano 3/A
3. scuola secondaria di 1° grado “Papa Giovanni XXIII”, via Chiletto

Nella tabella seguente si riportano i numeri presunti di unità di personale necessario e di utenti dei relativi servizi, sulla base degli anni precedenti.

CAMPOSANTO

SERVIZIO	n° presunto unità	n° ore settimanali	n° presunto utenti
SCUOLA D’INFANZIA “MARTINI”			
Servizio di preingresso dalle 7.30 alle 8.00	2	5	12 alunni
Servizio di assistenza scuolabus 7.00 - 8.00 e 15.45 -16.45	2	20	due scuolabus
SCUOLA PRIMARIA “GIANNONE”			
Servizio di preingresso dalle 7.30 alle 8.00	2	5	14 alunni sono accolti anche i bambini in arrivo con gli scuolabus alle ore 7.40 e alle ore 7.50, per un totale complessivo medio di 45 bambini

CONCORDIA SULLA SECCHIA

SERVIZIO	n° presunto unità	n° ore settimanali	n° presunto utenti

SCUOLA DELL'INFANZIA "GIRASOLE" di Fossa			
Servizio di preingresso dalle 7.30 alle 8.00	1	2,5	10 alunni
Servizio di prolungamento di orario dalle 16.00 alle 16.45 (in attesa di scuolabus)	2	7,5	35 alunni
Servizio di assistenza scuolabus 8.00-9.00 16.00-17.15	2	22,5	due scuolabus
Servizio di assistenza scuolabus 12.15-13.15	1	1	uno scuolabus
Servizio di assistenza scuolabus 15.30-16,00	1	2,5	uno scuolabus
SCUOLA PRIMARIA "GASPARINI"			
Servizio di sorveglianza per i bambini in attesa dello scuolabus dalle ore 15.35 alle 16.15	1	3,5	15 alunni

SAN PROSPERO

Servizio	n° presunto unità	n° ore settimanali	n° presunto utenti
SCUOLA DELL'INFANZIA "GIROTONDO"			
Servizio di preingresso dalle ore 7.30 alle 8.00	2	5	30 alunni
Servizio di prolungamento orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00	1	10	8 alunni
SCUOLA PRIMARIA			
Servizio di preingresso dalle ore 7.30 alle 8.00	4	10	70 alunni
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
Servizio di preingresso dalle ore 7.30 alle 8.00	1	2,5	8 alunni

I dati sopraindicati sono puramente indicativi e possono variare in aumento o in diminuzione, in ragione delle effettive esigenze e dei servizi effettivamente attivati per ciascun anno scolastico. Non sono dovuti, pertanto, risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni, rispetto alla media indicata, derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello stimato.

Qualora fosse raggiunto il numero minimo di iscritti, potrebbero essere attivati i servizi di prolungamento orario nella scuola d'infanzia Girasole di Fossa e nella scuola primaria di Concordia sulla Secchia.

Qualora permanesse l'emergenza sanitaria da covid 19, potrebbe essere attivato il servizio di assistenza/sorveglianza alla mensa della scuola primaria di Camposanto, indicativamente potrebbero essere richieste n. 3 persone dalle 12.00 alle 14.00, tre giorni a settimana (lunedì, martedì e mercoledì).

Tali servizi prevederanno, se necessario, personale aggiuntivo al costo orario offerto in gara.

La stazione appaltante in seguito alla conclusione della procedura di affidamento di gara invierà in tempo utile, tutte le comunicazioni necessarie (date inizio servizi, numero iscritti e nomativi, registri presenze, spazi, elenco fermate per gli accompagnatori richiesti sugli scuolabus ecc). L'appaltatore dovrà altresì compilare e consegnare agli sportelli istruzione di ciascun comune interessato, in tempi prestabiliti, il registro presenze relativi ai servizi di pre e post.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dal 1 Febbraio 2022 sino al 30 Giugno 2024.

Le aperture e chiusure di ciascun anno seguiranno il calendario scolastico che definisce l'avvio e la chiusura dell'anno scolastico e le sospensioni per le festività, che sarà comunicato preventivamente all'appaltatore insieme ad eventuali ulteriori sospensioni del servizio che dovessero verificarsi per ragioni non prevedibili.

L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'appaltatore, per iscritto, al direttore dell'esecuzione, il quale, previ i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni sottoscritto tra le parti.

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l'appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi; venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, l'appaltatore è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara nell'ambito di una proroga tecnica.

L'Amministrazione si riserva, altresì, l'eventuale facoltà di effettuare la ripetizione di servizi analoghi per un uguale periodo alla scadenza del presente affidamento.

L'esecuzione del contratto avverrà con apposito verbale da effettuarsi nelle modalità indicate nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»".

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

SERVIZIO DI PREINGRESSO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Consiste nell'assicurare la vigilanza e l'assistenza dei bambini che fanno il loro ingresso nella mezz'ora che precede l'inizio dell'orario scolastico. L'appaltatore deve mettere a disposizione adeguato personale che deve operare anche in collegamento con le insegnanti statali, nella misura di 1 ogni 14 bambini mediamente presenti, nonché fornire materiali didattici di consumo e/o giochi eventualmente necessari.

Il servizio è attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti.

SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DI ORARIO NELLA SCUOLA D'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA

Consiste nell'assicurare la vigilanza, l'assistenza e la conduzione di attività agli alunni della scuola d'infanzia e primaria al termine dell'orario scolastico. Tale attività deve essere svolta da personale che opera in collegamento con gli insegnanti statali.

Il rapporto adulto/bambino non deve superare 1/14 nella scuola d'infanzia e 1/25 nella scuola primaria, il servizio inizia al termine dell'orario scolastico e ha la durata massima di due ore.

Il servizio è attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti, sia per la scuola d'infanzia che per la scuola primaria.

L'appaltatore fornisce i materiali di consumo, i giochi e i materiali didattici necessari alla gestione delle attività.

Per la scuola d'infanzia di Concordia sulla Secchia il servizio di prolungamento alla scuola dell'infanzia, qualora non raggiungesse il numero minimo di richieste, sarà limitato alla sola assistenza dei bambini in attesa dello scuolabus, indicativamente dalle 16.00 alle 16.45.

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLA SCUOLA PRIMARIA PER I BAMBINI IN ATTESA DELLO SCUOLABUS

Per gli alunni della scuola primaria di Concordia sulla Secchia, è necessario prevedere un operatore addetto alla sorveglianza degli alunni che attendono il secondo percorso dello scuolabus, indicativamente dalle ore 15.35 alle ore 16.15.

SERVIZI DI PREINGRESSO NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il servizio consiste nell'assicurare adeguata assistenza e vigilanza agli alunni iscritti al servizio di preingresso delle scuole primaria e secondaria di primo grado indicativamente dalle ore 7.30 e fino a 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni. Di norma, il servizio è attivato dal primo giorno di scuola, come da calendario scolastico.

Il servizio è attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado.

L'appaltatore deve mettere a disposizione operatori con funzioni di sorveglianza, nei giorni previsti dal calendario scolastico.

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS PER I BAMBINI DELLA SCUOLA D'INFANZIA

Il servizio consiste nella sorveglianza e assistenza sullo scuolabus degli alunni della scuola dell'infanzia, statale o paritaria, che usufruiscono del trasporto.

In casi particolari, il servizio può essere attivato anche ove sia necessario garantire sorveglianza e assistenza a favore di alunni con disabilità e/o con difficoltà motorie anche temporanee.

ART. 4 - PERSONALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà avvalersi di personale di età superiore a 18 anni; le figure professionali richieste per lo svolgimento dei servizi in appalto devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, oltre ad un'esperienza minima di un anno svolta presso servizi analoghi e/o dell'area educativa:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado di maturità magistrale
- b) diploma liceo socio-psico pedagogico
- c) diploma di dirigente di comunità
- d) diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente comunità infantile
- e) diploma di scienze umane
- f) diploma di laurea triennale in sociologia, laurea magistrale in psicologia, laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche, laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, diploma di laurea di educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. n°520 del 8.10.1998, attestato di abilitazione di educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10.02.1984, attestato regionale di qualificazione professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92 a seguito della formazione nell'ambito del progetto APRIS, laurea triennale in educatore sociale e culturale, laurea triennale in educatore e servizi per l'infanzia, diploma di laurea magistrale previsto dal D.M. 16.03.2007 "Determinazione delle classi di laurea magistrale" di cui alle classi LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, altra classe di laurea magistrale equiparata a scienze dell'educazione vecchio ordinamento.
- g) diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea, diversi da quelli sopra indicati fino ad un massimo del 30% dell'organico complessivo, purché con esperienza di almeno 2 anni in ambito dei servizi oggetto d'appalto.
- h) per le sostituzioni temporanee fino ad un massimo di tre mesi è ammesso personale con diploma di scuola secondaria di secondo grado anche diverso da quelli indicati ai punti precedenti, purché prima di iniziare l'attività abbia svolto un corso di almeno 30 ore sulle tematiche inerenti il servizio;

Le figure professionali previste e necessarie per lo svolgimento del servizio sono:

- a) un responsabile unico dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il R.U.P. in riferimento alla gestione del contratto, fatturazione e alle verifiche tecniche sulla qualità e sull'efficienza dei servizi;
- b) un coordinatore della gestione tecnica con compiti di coordinamento in merito alla gestione dei servizi e del personale incaricato e delle relazioni con il RUP, le istituzioni scolastiche e per problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere.

Il R.U.P. per l'Unione è individuato nel responsabile del Servizio per la Frequenza Scolastica cui competono tutti i compiti di verifica, controllo, coordinamento e istruttoria.

Il R.U.P. cura tutti i rapporti con l'appaltatore compresa l'irrogazione delle penali. L'appaltatore e l'Amministrazione si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

L'appaltatore si impegna a garantire la continuità nei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del personale assente o che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato alle esigenze

L'appaltatore è tenuto ad utilizzare locali, arredi e strumenti con diligenza e rispetto, con conseguente obbligo di restituirli nello stato in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 5 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

L'appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire l'espletamento dei servizi richiesti.

Il personale dovrà essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.

La documentazione relativa al personale impiegato deve essere mantenuta aggiornata e deve essere consegnata al RUP prima dell'avvio del servizio.

L'appaltatore dovrà rilasciare esplicita dichiarazione in cui si certifica l'assenza di intermediazione di manodopera e che il personale assunto percepisce regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari.

Il RUP può effettuare verifiche periodiche e chiedere copia di tutti i documenti attestanti la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

L'appaltatore si impegna a proprie cure e spese a realizzare programmi di formazione annuali dichiarati in sede di gara rilasciando al RUP periodica dichiarazione relativa agli argomenti trattati, alla durata ai partecipanti, oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia

Il personale deve rispettare le norme di legge e regolamentari relative al servizio assegnato (D.P.R. n°62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti").

L'appaltatore è tenuto, altresì, ad ottemperare alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia.

Il medesimo si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni.

Durante lo svolgimento del servizio, il personale deve tenere un comportamento irreprensibile, nel rispetto di atteggiamenti specifici richiesti nei servizi educativi, assicurando il rispetto della normativa sulla privacy e la massima correttezza e disponibilità nei confronti dell'utenza e delle famiglie.

Sarà cura del RUP segnalare comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato e qualora le inadempienze persistessero sarà sua facoltà chiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di personale ritenuto non idoneo.

In tale caso, l'appaltatore provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di 3 giorni, senza che ciò comporti maggiori oneri per l'Amministrazione.

ART. 6 - CLAUSOLA SOCIALE

In relazione allo specifico oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la continuità è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti.

A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell'art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione.

L'appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall'affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n°50/2016.

Sarà cura dell'appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell'Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore individua un Responsabile dell'appalto ed un coordinatore che rispondono dei rapporti contrattuali e della gestione tecnica fra appaltatore e RUP, come meglio specificato all'art. 4.

Prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore comunica al RUP, per ciascun operatore, oltre ai dati anagrafici e i titoli di studio, le esperienze pregresse, l'articolazione oraria, il servizio assegnato, la sede scolastica.

L'appaltatore deve comunicare eventuali richieste di variazione nell'organizzazione dei servizi che dovranno essere approvate ed esaminate dal RUP, nonché dare tutte le informazioni che dovessero ritenersi necessarie in merito alla corretta esecuzione di questi. E' tenuto a fornire al Servizio per la Frequenza scolastica" U.C.M.A.N. immediata comunicazione telefonica e scritta di tutti gli incidenti che dovessero avvenire nel corso dell'espletamento del servizio affidato, come per esempio infortuni o altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato. E' tenuto altresì a comunicare disagi o errori intervenuti durante lo svolgimento del servizio, o episodi che riguardano comportamenti non idonei degli alunni durante i servizi.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione e formazione circa le modalità di svolgimento dei servizi e le norme di cui al presente capitolato, sollevando il RUP da oneri di istruzione del personale incaricato.

ART. 8 - CONTROLLI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Controlli e verifiche sulla gestione dei servizi in oggetto potranno essere effettuati in ogni momento. I controlli verranno svolti sulla corrispondenza dell'attività svolta a quanto indicato in sede di presentazione dell'offerta e su tutto quanto disposto nel presente CSA.

Potranno essere oggetto di rilievo da parte delle dirigenze delle scuole e da parte dei genitori, tutti gli aspetti relativi alla professionalità, all'attenzione sui bambini/ragazzi, ai quali il RUP dell'UCMAN darà seguito con propri controlli ed eventuali rilievi sugli aspetti più pertinenti la diligenza, la correttezza nei confronti dell'utenza da parte del personale, ed il mantenimento di un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, genitori o adulti accompagnatori.

Il RUP farà pervenire all'affidatario, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati. L'affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del R.U.P.

L'appaltatore è tenuto, altresì, a segnalare tempestivamente qualunque criticità che dovesse insorgere nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Dovrà stilare *report annuale*, alla fine di ogni anno scolastico sull'andamento delle attività, punti di forza e criticità rilevate, eventuali proposte di miglioramento ed ogni altra informazione utile all'analisi e al monitoraggio del servizio, dati numerici relativi alla frequenza ai servizi di preingresso e prolungamento orario.

ART. 9 – SCIOPERO

In caso di sciopero delle scuole o per altre ragioni che comportassero la sospensione delle lezioni, l'Appaltatore sarà avvisato con 24 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dallo stesso. In caso di esercizio del diritto di sciopero dei propri dipendenti l'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990, e s.m. e integrazioni che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne comunicazione al RUP almeno con l'anticipo di 5 giorni.

ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs.n°81/08.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al RUP di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il RUP potrà applicare penali e, nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.

Il RUP potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l'appaltatore è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del servizio.

ART. - 11 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 111, del D Lgs 50/2016 il direttore di esecuzione coincide con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). Si applica, altresì quanto contenuto nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

ART. 12 TRASPARENZA - RISERVATEZZA

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n°50/2016, a costituire, a garanzia del corretto e puntuale adempimento contrattuale, una garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n°50/16; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del RUP.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del RUP, che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 Codice Civile.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblica amministrativa digitale, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico dell'Ente.

ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

L'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo malleati tanto l'Unione Comuni Modenesi Area Nord quanto i Comuni aderenti nonché i rispettivi amministratori e dipendenti, da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.

L'appaltatore dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Amministrazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto.

A tale riguardo l'appaltatore si obbliga a stipulare - o integrare eventuale contratto esistente - con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'affidamento - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) che dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi (anche se di carattere accessorio e complementare a quelli prevalenti e

principali) che formano oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri e dovrà espressamente prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- € 2.500.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di
- € 1.500.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni, nonché di
- € 500.000,00 per danni a cose.

La richiamata assicurazione dovrà inoltre prevedere l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori, dell'appaltatore, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera nell'esecuzione dell'appalto.

Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore è tenuto inoltre - per l'intera durata dell'appalto e sue eventuali proroghe - a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.

Costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l'appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 15 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

ART. 16 - PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI

Trattandosi di contratti a misura, il prezzo orario del servizio è quello risultante dalla gara. Nel prezzo orario si intendono interamente compensati all'appaltatore tutti i servizi oggetto del presente appalto, compresi gli educatori aggiuntivi, il coordinamento, tutte le prestazioni connesse all'organizzazione del servizio, eventuali interventi a domicilio nonché servizi di assistenza/accompagnamento a piedi, sugli scuolabus o su altri mezzi di trasporto, eventuali trasferte e viaggi inerenti il servizio ed ogni altro onere espresso e no dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. Il servizio è assoggettato ad IVA nelle misure fissate dalla legge.

Il prezzo indicato in sede di gara resterà invariato per i primi due anni di contratto. Trascorsi i primi due anni contrattuali, potrà essere aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo agosto/luglio precedenti.

La fattura mensile sarà emessa dall'appaltatore entro il mese successivo a quello di servizio, completa di un dettaglio riportante il totale delle ore di appoggio prestate per ciascuna scuola nel mese di riferimento. La fattura sarà preceduta dall'invio dei report di cui all'art.12.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Si precisa che il codice unico ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica emesse nei confronti di ciascuna Amministrazione è "QKXW03".

Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art.25, comma 2 del DL n.66 del 24/04/2014, deve altresì riportare il Codice identificativo di gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014).

La fattura, intestata ad U.C.M.A.N., ai sensi del D.lgs. 267/2000, dovrà altresì riportare il numero dell'impegno di spesa, nonché l'indicazione del Responsabile della procedura e del centro di costo; i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonera l'Ente dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.

In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura, trasmessa secondo le modalità indicate nel citato DM 55/2013, in ragione delle particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici del Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d'emergenza, a mezzo mandato emesso dalla ragioneria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto.

L'appaltatore dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, all' Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno effettuati solamente dopo la sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui il RUP accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Tali contestazioni sospenderanno i termini di pagamento.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l'Ente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis DPR 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto, ai sensi dell'art. 6, del DPR 207/2010, è la verifica della regolarità contributiva attraverso l' acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva — D.U.R.C. o equipollente).

Troverà, altresì, applicazione l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016; conseguentemente visto che il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, verrà trattenuto su ogni pagamento la ritenuta di € 0,50, ai sensi del comma 5, che verrà liquidata solamente dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Considerato che la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. ed i., all'art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (val e a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l'appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all' Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l' appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata all'Amministrazione.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Secondo quanto disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate all' art. 105 co.13 del D. Lgs.50/2016. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'appaltatore deposita presso il committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente

derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il committente non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il RUP procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l'appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità. In tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

ART. 19- DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.. E' esclusa qualunque cessione di credito diversa da quella stabilita dall'art citato.

L'eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest'ultimo fine, il cessionario deve e comunicare gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente su C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.

ART. 20 - PENALITA'

L'appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali inadempienze idonee all'applicazione delle specifiche penali di seguito indicate:

1. euro 200 per mancata sostituzione del personale assente;
2. euro 200 per mancata sostituzione del personale assente entro le 24 ore successive dal verificarsi dell'assenza;
3. euro 150 per ritardata presentazione della documentazione relativa al personale;
4. euro 200 per ogni segnalazione da parte della scuola, in cui il personale dell'appaltatore opera, di mancato rispetto delle norme di comportamento corretto, irreprensibile nei confronti degli utenti e delle loro famiglie e del personale scolastico;
5. euro 200 per comunicazione con anticipo inferiore ai 5 giorni di sospensione del servizio per sciopero.

Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte nel corso dell'anno scolastico, l'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell'applicazione delle penali raddoppiate rispetto quanto sopra previsto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione.

Il relativo provvedimento è assunto dal RUP.

Si procede al recupero delle penali direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'appaltatore per il mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione delle penali di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

Le penali ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all'appaltatore tramite PEC.

ART. 21 - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

Il committente ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.

Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 22 - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l'appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART.23 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni seguite a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dell'0,50% come previsto dall'art. 30, del D.Lgs. 50/2016 ed allo svicolo della cauzione definitiva.

ART. 24 -SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del Dlgs 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'appaltatore

Per l'eventuale sospensione delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

ART. 25 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso il committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;

B. Nei casi di cui ai seguenti articoli: Art. 1 - oggetto dell'appalto, Art. 3 - personale necessario allo svolgimento del servizio, Art. 4 — programma annuale del servizio, Art. 5 modalità di esecuzione del servizio, Art. 6 — centri estivi, Art. 7- obblighi verso il personale, Art. 8 - clausola sociale, Art. 9 - organizzazione dell'appaltatore, Art. 10 - continuità del servizio, Art. 11 - formazione e aggiornamento professionale, Art. 12 - controlli e valutazione del servizio, Art. 13 — sciopero, Art. 14 - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Art. 16 — trasparenza — riservatezza, , Art 17- garanzia definitiva, Art. 21- tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 22 - subappalto, Art. 23 — divieto di cessione del contratto e del credito, Art. 24 — penalità, Art. 25 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva, Art. 26 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva, Art. 29 - risoluzione per inadempimento, Art. 30 - risoluzione per decadenza dei requisiti morali, Art. 31 - recesso per giusta causa, Art. 32 - fallimento dell'appaltatore o morte del titolare, Art. 38 - definizione delle controversie.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 26 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

Il committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

ART. 27 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 28 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 29 — DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E INTERFERENTI

In ottemperanza al comma 3-ter dell'art. 26 del D. Lgs. n°81/2008, la Stazione appaltante ha predisposto il DUVRI, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard connessi alla tipologia delle prestazioni di cui al presente contratto.

L'importo degli oneri della sicurezza in relazione ai rischi da interferenza è dettagliato e non è soggetto a ribasso. La ditta appaltatrice comunica tempestivamente all'Unione eventuali:

- variazioni delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- infortuni significativi;
- altre cause/eventi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza (mancati incidenti, ecc.).

ART. 30- QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 31 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", art. 18, l'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica viene effettuata dal direttore dell'esecuzione e consiste:

- a) nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti;
- b) nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c) nel verificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. L'accertamento della regolare esecuzione può essere effettuato:
 - mediante controlli a campione;
 - utilizzando i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei precedenti articoli.

Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere il verbale previsto dal sopra indicato decreto.

La verifica in corso di esecuzione viene avviata entro il 31 maggio di ciascun anno e conclusa entro il 30 giugno. I verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. nel limite massimo di 15 giorni dalla data dei controlli.

ART. 32 — VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal direttore dell'esecuzione.

La verifica della conformità finale avviene a cura del direttore dell'esecuzione e consiste nell':

- accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato;
-certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;

-accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate, dal direttore dell'esecuzione.

Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell'appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore.

E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'appaltatore, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

ART.33 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il responsabile unico del procedimento effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 102 del D lgs 50/2016.

ART. 34- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

Art. 35– EMERGENZA Sars-CoV-2

In merito ai rapporti numerici adulto/bambini e le modalità organizzative dei servizi affidati si dovrà tenere conto dei protocolli sanitari vigenti al momento dell'esecuzione dei servizi. L'aggiudicatario dovrà garantire i DPI necessari al personale, nonché adeguata formazione relativa alle misure igienico -sanitarie e comportamentali per la prevenzione covid 19. L'appaltatore dovrà presentare successivamente all'aggiudicazione e agli spazi messi a disposizione per i servizi oggetto d'appalto, un protocollo operativo relativo alla modalità di gestione ed organizzazione dei servizi per il contenimento e prevenzione da covid 19, tenendo conto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

ART.36 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs 50/2016.

ART. 37 - REVOCA DEL SERVIZIO DA PARTE DI UN COMUNE DI UCMAN E CLAUSOLE ACCESSORIE

E' fatta salva in capo alla Stazione appaltante la cessione di quota parte dell'appalto, nel caso in cui uno dei Comuni revochi il trasferimento del servizio "istruzione e diritto allo studio" dall'UCMAN. In questo caso, l'appaltatore dovrà assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni a favore di entrambi gli enti, senza nulla pretendere per le variazioni delle prestazioni eventualmente conseguenti.